



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 10 marzo 2008 n.3

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 1 della Legge 25 gennaio 1990 n.10;

Vista la Legge 21 dicembre 2007 n.129 ed in particolare il Cap.1-5-3740 del Bilancio di Previsione dello Stato di cui all'Allegato A di detta legge;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.25 adottata nella seduta del 25 febbraio 2008;

Visti l' articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE LE MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI ARTIGIANI CHE PARTECIPANO A MOSTRE E FIERE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Ai sensi della Legge n. 10 del 25 gennaio 1990 che all'articolo 1 assicura agli imprenditori artigiani incentivi volti allo sviluppo dell'artigianato, il presente regolamento disciplina le modalità di impiego delle risorse finanziarie stanziati nel Bilancio dello Stato, a beneficio degli artigiani che partecipano a mostre e fiere.

Art. 2

(Accesso alle risorse)

Possono richiedere l'accesso ai contributi stanziati nel Bilancio dello Stato gli imprenditori artigiani, le società artigiane in nome collettivo, le imprese unipersonali artigiane a responsabilità limitata, le società artigiane cooperative ed i consorzi artigiani di cui alla Legge n. 10 del 25 gennaio 1990, iscritti nei Registri Pubblici di pertinenza, che partecipino a mostre o fiere settoriali o generali qualificate.

Art. 3

(Destinazione dei contributi)

I contributi, di cui all'articolo 1, sono destinati al parziale rimborso delle spese relative all'affitto, all'allestimento delle aree espositive e al trasporto della merce, nella misura del 50% di tali spese, comprensive delle relative eventuali imposte indirette, e con i limiti di cui al quarto comma del successivo articolo 6.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

Le domande finalizzate all'ottenimento dei contributi devono essere presentate in carta legale all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio preventivamente alla data di svolgimento della mostra o fiera, corredate da una sintetica relazione che illustri la mostra o fiera cui si intende partecipare, con le informazioni richieste al successivo articolo 6 e la corrispondenza delle spese con quanto stabilito dal precedente articolo 3.

Art. 5

(Istruttoria)

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio:

- a) protocolla ed istruisce le istanze e può richiedere il completamento della documentazione in caso di carenza;
- b) esamina, valuta le pratiche e comunica l'esito ai richiedenti.

Art. 6

(Valutazione delle istanze)

Le domande di accesso ai contributi devono essere corredate della documentazione necessaria a desumere il carattere regionale, nazionale e internazionale e la settorialità o meno della mostra o fiera.

In particolare dev'essere indicato:

- 1) il luogo e il periodo di svolgimento;
- 2) se trattasi di mostra mercato o mostra campionaria;
- 3) se la ditta utilizza lo stand con altre imprese.

Deve inoltre essere allegato un dettagliato preventivo delle spese ed una copia del regolamento, se disponibile, della mostra alla quale si intende partecipare.

Le domande sono esaminate in base all'ordine di presentazione e, se autorizzate, sono evase compatibilmente con lo stanziamento previsto nel bilancio dello Stato per l'anno al quale si riferiscono.

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, nella valutazione delle richieste tiene conto:

- a) del carattere e del tipo di mostra o esposizione;
- b) dei preventivi di spesa presentati;
- c) della documentazione presentata.

Art. 7

(Adempimenti)

In caso di esito positivo, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica al richiedente l'importo del contributo, unitamente alle istruzioni ed agli adempimenti necessari per il perfezionamento dell'autorizzazione.

L'eventuale esito negativo è pure comunicato al richiedente con la necessaria motivazione.

Il richiedente può avanzare ricorso alla Commissione Statale per l'Artigianato, la quale decide in merito nella sua prima seduta utile.

A partecipazione avvenuta, i beneficiari del contributo, entro 60 giorni dalla data della fine della manifestazione, devono presentare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio un elenco dettagliato delle spese effettivamente sostenute corredato dalle copie delle fatture, da copia di eventuali attestati conseguiti nell'occasione e da quant'altro sia ritenuto utile.

Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute risultino inferiori rispetto a quelle preventivate, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede a rettificare l'importo del contributo autorizzato.

Art. 8

(Commissione Statale Artigianato)

La Commissione Statale per l'Artigianato sovrintende all'applicazione del presente Regolamento e nella prima seduta utile è chiamata a prendere atto delle decisioni assunte dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 marzo 2008/1707 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta